



15239/21

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Pubblico
impiego -
licenziamento -
Composizione
UPD

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22396/2019

Dott. AMELIA TORRICE - Presidente -

Cron. 15239

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Rep.

Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere - Ud. 20/01/2021

Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - PU

Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22396-2019 proposto da:

(omissis) , domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati (omissis) , (omissis) ;

- **ricorrente** -

2021

contro

245

COMUNE DI (omissis) , in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliato in (omissis) ,

presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MAZZELLA,
che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati (omissis) , (omissis) ;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 103/2019 della CORTE
D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/05/2019
R.G.N. 27/2019;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere
Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati (omissis) e Avvocato (omissis)
(omissis) per delega Avvocato (omissis) ;
udito l'Avvocato (omissis) .

A large diagonal slash mark is drawn across the lower right portion of the page. To the right of the slash, there is a handwritten signature in cursive script.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 103/2019, decidendo sul reclamo proposto da (omissis) nei confronti del Comune di (omissis), confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva accolto l'opposizione del Comune e respinto la domanda della (omissis) intesa ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento con preavviso intimatole in data 14.11.2013.

La (omissis), che presso il Comune svolgeva mansioni di addetta all'ufficio Servizi Demografici presso la delegazione dei servizi di (omissis) (omissis), era stata licenziata essendole stato addebitato il mancato riversamento nella casse del Comune della somma di euro 2.644,94 costituente il controvalore dei diritti di segreteria relativi alle emissioni delle carte d'identità per le mensilità da gennaio a luglio 2013, addebito emerso da un raffronto tra il registro dei diritti e l'elenco delle carte di identità effettivamente emesse e dichiarate in numero inferiore a quello di effettiva emissione.

Il Tribunale, in sede di *prime cure*, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento ma la decisione era stata riformata in sede di opposizione con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello.

2. Riteneva la Corte territoriale che, pur non potendo avere diretta efficacia nel giudizio *de quo* la sentenza penale del Tribunale di Terni che aveva condannato la (omissis) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen., in relazione all'appropriazione - commessa fra il 1° gennaio 2006 ed il 30 giugno 2013 - di denaro del Comune di (omissis) posseduto in ragione del pubblico servizio di rilascio delle carte di identità, al quale era addetta e quella della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, che aveva condannato la predetta a pagare al Comune di (omissis) la somma di euro 28.151,56, oltre accessori, corrispondente ai diritti corrisposti - nel periodo 2004/2013 - dai cittadini per il rilascio delle carte di identità dell'Ufficio (omissis) e non versati nelle casse comunali, trattandosi di decisioni non divenute irrevocabili, tuttavia era possibile tener conto delle risultanze istruttorie acquisite da detti organi giurisdizionali.

9

Evidenziava che nel giudizio per responsabilità contabile ed in quello penale non fossero emerse circostanze diverse ovvero ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel presente giudizio.

Escludeva, poi, la fondatezza del rilievo relativo alla non correttezza dell'espletato procedimento disciplinare da parte dell'UPD per ragioni afferenti alla composizione dell'organo competente in materia di sanzioni disciplinari stante l'asserita incompatibilità del Presidente di tale organo che rivestiva anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, rilevando che il procedimento disciplinare risaliva a data anteriore rispetto al d.lgs. n. 97 del 2016.

In ogni caso, riteneva che la formulazione della norma (laddove prevede che "...il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ... indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza...") non confortasse la tesi della reclamante, non implicando una necessaria alterità fra responsabile della prevenzione della corruzione ed ufficio disciplinare.

Quanto al fatto oggetto di contestazione evidenziava che fosse emerso dalla documentazione depositata dal Comune di (omissis) e fosse stato confermato dalle deposizioni testimoniali, che la (omissis), accedendo alla banca dati del Comune, aveva omesso quotidianamente di registrare sull'apposito registro l'emissione delle carte d'identità che venivano rilasciate per una quota pari al circa il cinquanta per cento delle lavorazioni giornaliere. Sulla base del minore incasso contabilizzato, la (omissis) aveva trasferito, poi, al servizio anagrafe somme corrispondenti al resoconto generato sul registro dei diritti sulla base di dati volutamente non rispondenti al vero.

Contrariamente alla tesi della reclamante, riteneva la Corte territoriale pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalle testimoni escuse in quanto prive di lacune e di contraddizioni interne, oltre che precise e coerenti con le altre risultanze processuali disponibili.

Non ravvisava, inoltre, alcun particolare interesse di dette testimoni (ed in particolare delle due dirigenti e della funzionaria) all'esito della causa anche sotto il profilo di un asserito omesso controllo sull'operato della dipendente.

Rilevava che connaturato alla posizione del datore di lavoro fosse il suo potere di controllo (che costituisce una delle specificazioni del potere gerarchico e direttivo di cui agli artt. 2086 e 2104 cpv. cod. civ.), non certo il suo obbligo.

Riteneva, poi, che dalle prove testimoniali fosse emerso che in almeno due occasioni vi era stata la confessione della (omissis) circa gli addebiti contestati, resa non già a terzi ma a rappresentanti del Comune ed al riguardo evidenziava che il concetto di rappresentante, ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., comprende infatti non soltanto il rappresentante legale del destinatario della confessione "ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell'interesse della parte cui la confessione è diretta".

Escludeva la plausibilità delle ipotesi alternative prospettate dalla reclamante (sottrazione da parte di altri delle buste dalla cassaforte, accesso al sistema durante le ferie di soggetti diversi dalla (omissis)).

Riteneva che i fatti addebitati fossero di notevole gravità nel quadro del rapporto di lavoro che legava le parti, poiché tramite quei fatti la (omissis) si era procurata indebiti profitti a spese del datore di lavoro, utilizzando inoltre le possibilità offerte dal programma informatico in uso per tenere nascoste le appropriazioni e come tali giustificassero la massima sanzione espulsiva.

3. Per la cassazione della sentenza (omissis) ha proposto ricorso con tredici motivi.

4. Il Comune di (omissis) ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle preleggi con contestuale autonoma e/o derivata lesione

dell'art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012 nonché illogicità della motivazione per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la composizione dell'UPD che vedeva tra i componenti anche il segretario comunale che era anche responsabile della prevenzione anticorruzione.

2. Il motivo è infondato.

Si consideri, innanzitutto, che l'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016 che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012 innanzitutto unificando in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza e rafforzandone il ruolo attraverso l'affidamento del compito di gestire, coordinare e vigilare sulle *'misure'* di prevenzione del rischio corruttivo, con capacità proprie di intervento, e così prevedendo che negli enti locali "... il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ...", ha distinto il ruolo di detto Responsabile da quello di componente dell'Ufficio procedimento disciplinari. Si tratta, infatti, di una figura che, così come rafforzata dal legislatore del 2016 (che ha esteso le figure organiche in grado di rivestire l'incarico di Responsabile anticorruzione dall'originario Segretario a quella del dirigente apicale, salva diversa motivata determinazione), opera in piena autonomia verso gli organi di indirizzo o di vertice nell'assolvere i propri compiti, inibendo qualsiasi intromissione nel corretto svolgimento degli stessi, difendendo la posizione rispetto ad eventuali pressioni esterne o richieste informative sugli esiti dell'attività e dei soggetti coinvolti.

Orbene, la nuova disposizione certamente postula una alterità dei due uffici ma non indica espressamente una loro incompatibilità, anzi, nel

rimarcare la necessaria differenza che esiste tra ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e Ufficio dei procedimenti disciplinari, non sembra escludere la possibilità che il primo sia anche componente dell'UPD.

Anche a voler ritenere che, per effetto delle nuove funzioni svolte da detto Responsabile, improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, in uno con la preferenza accordata dal legislatore alla garanzia di autonomia di detta figura, la pur insussistente incompatibilità possa in concreto risolversi in un conflitto di interessi tra il soggetto segnalante (RPCT) e il soggetto che valuta le infrazioni disciplinari (UPD) - si pensi, ad esempio all'ipotesi in cui l'UPD sia un organo monocratico -, ciò va rapportato alle neointrodotte modifiche legislative, senza alcuna possibilità di una qualche efficacia retroattiva delle stesse.

D'altra parte, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte in materia di composizione degli UPD, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo, rispetto al lavoratore ed alla P.A., potrebbe assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto. Ne consegue che qualora il suddetto ufficio abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno solo perché sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare (Cass. 24 gennaio 2017, n. 1753; Cass. 28/06/2019, n. 17582).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, omessa e/o contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).

Censura la sentenza impugnata per l'illogicità e contraddittorietà della valutazione sull'attendibilità delle testimonianze di due dirigenti e di una impiegata dell'ufficio.

4. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, si colloca fuori dal perimetro del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come delineato da questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nel senso che lo stesso ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Orbene, un vizio di tal fatta non è rinvenibile nella sentenza impugnata che, come evidenziato nello storico di lite, ha dato conto, in modo chiaro e logico, delle ragioni addotte a fondamento della ritenuta attendibilità delle dipendenti (in particolare delle dirigenti e della funzionaria), escludendo



altresì che fosse ravvisabile un qualche loro interesse, neanche di fatto, all'esito della lite.

Si aggiunga che il giudizio sull'attendibilità testimoni è riservato al giudice di merito la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata, ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. *ex multis* Cass. 28 gennaio 2004, n. 1554; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 8 agosto 2019, n. 21187).

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 cod. civ. nonché dell'art. 7 della l. n. 300/1970 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Censura la sentenza impugnata per la valutazione relativa alla confessione stragiudiziale resa dalla (omissis) ai propri superiori rispetto alla responsabilità per gli ammanchi.

Rileva che le dipendenti cui la (omissis) avrebbe reso la confessione non avevano deleghe inerenti al potere disciplinare né, a maggior ragione, era stata loro conferita una qualche delega per la rappresentanza dell'Ente in casi assimilabili a quello che ci occupa.

Deduce, inoltre, che le presunte confessioni sarebbero state rese prima della formalizzazione delle contestazioni per iscritto.

6. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente trascura di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 1° dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038).

È stato, in particolare, affermato, in tema di ricorso per cassazione, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le più recenti Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 del 2019).

Nella specie, la ricorrente non censura l'affermazione, in diritto, della Corte territoriale secondo la quale il concetto di rappresentante, ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., comprende non soltanto il rappresentante legale del destinatario della confessione "ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell'interesse della parte cui la confessione è diretta" (si vedano, sul punto, Cass. 24 ottobre 2003, n. 15993; Cass. 19 luglio 1996, n. 6512; Cass. 29 marzo 1995, n. 3746) ma pretende di ricavare la denunciata violazione di legge da una pretesa erronea ricognizione del materiale probatorio, opponendo inammissibilmente alla ricostruzione della Corte territoriale, secondo la quale, non vi era dubbio che, nei frangenti in discorso, la dirigente e l'impiegata dell'Ufficio Anagrafe Centrale "agissero nell'interesse del Comune di cui erano funzionarie", una assenza di deleghe inerenti al potere disciplinare in capo alle stesse.

Senza dire che si evince dalla stessa sentenza impugnata che erano state proprio le suddette dipendenti a chiedere in due diverse occasioni spiegazioni alla (omissis) inerenti agli ammanchi riscontrati, comportamento, questo, significativo di quell'agire nell'interesse dell'Ente valorizzato dalla Corte perugina.

Con il motivo, inoltre, la ricorrente introduce una circostanza (l'essere la confessione anteriore alle contestazioni per iscritto) che non risulta esaminata dalla Corte territoriale ed in relazione alla quale non chiarisce quando ed in che termini la stessa sia stata sottoposta ai giudici di merito.

7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per illogicità della motivazione per contraddittorietà extratestuale.

Censura la sentenza impugnata laddove ha ipotizzato che la difesa non avesse mai contraddetto la circostanza che la (omissis) fosse sola all'interno dell'ufficio.

8. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate al punto *sub* 4. che precede, dovendo anche in questo caso rilevarsi una non conformità dello stesso rispetto al nuovo paradigma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per illogicità della motivazione per contraddittorietà extratestuale, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 85/2005 in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

Censura la sentenza impugnata per aver affermato che la difesa della (omissis) non avesse precisato quali conseguenze sarebbero derivate dal fatto che né l'elenco delle C.I. né il registro dei diritti erano da considerarsi documenti informatici nella definizione offerta dal d.lgs. n. 82/2005, con ciò omettendo completamente di considerare tutto quanto spiegato in dettaglio nel primo motivo di reclamo cui rinvia.

10. Il motivo è inammissibile sia perché non conforme al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (si veda quanto ricordato ai punti *sub* 4. e *sub* 8. che precedono) sia perché ai fini della specificità del ricorso per cassazione non è sufficiente il mero rinvio ad atti processuali occorrendo la trascrizione del contenuto degli stessi oltre alla precisa indicazione della sequenza procedimentale nell'ambito della quale i medesimi si collocano.

11. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per illogicità della motivazione per contraddittorietà intratestuale.

Critica la sentenza impugnata per aver fornito una motivazione contraddittoria con riferimento ai rilievi del reclamante afferenti alla



deposizione testimoniale resa da un teste diverso – per generalità e qualità - da quello nominativamente indicato dal Comune ed in particolare per aver dato atto della difformità del nominativo e tuttavia ritenuto la testimonianza validamente resa.

12. Il motivo è inammissibile dovendosi anche in questo caso richiamare i già citati punto *sub* 4. e *sub* 8.

13. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per illogicità della motivazione per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale.

Censura la sentenza impugnata per aver utilizzato a fini probatori le dichiarazioni rese dal tecnico informatico del Comune di (omissis) che non avevano ad oggetto circostanza di fatto ma personali valutazioni.

14. Il motivo è inammissibile per quanto già rilevato con riguardo ai precedenti motivi di analogo tenore e per non avere la ricorrente adempiuto all'onere di trascrivere il contenuto della deposizione testimoniale in questione in violazione del principio di specificità.

15. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per illogicità della motivazione per contraddittorietà extratestuale.

Critica la decisione impugnata per aver ritenuto de plano attendibili le dichiarazioni rese dalla teste (omissis) sulla attribuibilità alla (omissis) delle firme apposte sulle carte di identità, ciò in quanto nulla in contrario avrebbe opposto la reclamante.

Richiama, in contrario, "quanto esposto a pag. 21 del predetto atto".

16. Anche questo motivo è inammissibile per violazione dei limiti di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

17. Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per illogicità della motivazione per contraddittorietà intratestuale.

Censura la sentenza impugnata per aver contraddittoriamente affermato che vi erano soggetti diversi che accedevano al terminale utilizzato dalla (omissis), utilizzavano la sua *password* ed effettuavano

diverse operazioni tra cui l'emissione di carte di identità e tuttavia ritenuto che ciò non avesse rilevanza nella vicenda che ci occupa.

18. Il motivo è inammissibile *ut supra*.

19. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. illogicità della motivazione per contraddittorietà extratestuale.

Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante la acclarata circostanza per cui era possibile intervenire sul sistema in un secondo momento e procedere all'annullamento della registrazione del diritto.

20. Il motivo è inammissibile *ut supra*.

21. Con l'undicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per illogicità della motivazione per contraddittorietà extratestuale.

Censura la sentenza impugnata per attribuito rilevanza alle inammissibili valutazioni tecniche rilasciate dal teste (omissis).

22. Il motivo è inammissibile per quanto già evidenziato con riguardo al perimetro di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per difetto di specificità (non essendo la richiamata deposizione testimoniale trascritta nella sua interezza), per la risolutiva valenza attribuita alle confessioni della (omissis).

23. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per illogicità della motivazione per contraddittorietà extratestuale.

Censura la sentenza impugnata con riferimento all'asserita mancata rilevanza della circostanza, riferita dai testi escussi sul punto, che tutti gli impiegati che operavano presso la sede centrale avevano il possesso delle chiavi delle casseforti degli uffici anagrafe di (omissis).

24. Il motivo è inammissibile *ut supra*.

25. Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per illogicità della motivazione per contraddittorietà extratestuale.

Critica la sentenza impugnata per aver ritenuto proporzionata la sanzione irrogata laddove nel caso di specie non sussistevano i presupposti per tale applicazione.

Evidenzia che l'importo degli ammanchi ammontava a poco più di euro 2.500,00 e che la (omissis) svolgeva mansioni di semplice impiegata.

26. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già evidenziate con riguardo ai motivi che precedono.

27. Il ricorso deve, dunque, essere respinto.

28. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

29. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13, ove dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021.

Il Cons. Est.
Caterina Marotta

Il Presidente
Amelia Torrice



Funzionario Giudice
Dott. Giovanni RUETTO
Giovanni Ruetto

LAVERO
- 1 GIU 2021
Dott. Giovanni RUETTO
Giovanni Ruetto